

Scadenzario fiscale settembre 2022

Bologna, 06 settembre 2022

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
9.9.2022	Presentazione domande per il "Buono Fiere"	<p>Le imprese con sede operativa in Italia possono iniziare, a partire dalle ore 10.00, ad inviare in via telematica le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di concessione del "Buono fiere", in relazione alle spese sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia; • tramite l'apposita procedura informatica disponibile sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), sezione "Buono Fiere". <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
14.9.2022	Ravvedimento acconto IMU	<p>I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.6.2022, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.6.2023; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
15.9.2022	Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d'imposta locazioni 2022	<p>Le imprese del settore turistico e di gestione di piscine, che intendono beneficiare del credito d'imposta locazioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, possono iniziare a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessione del credito d'imposta al locatore; • soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l'attività del <i>de cuius</i>; • soggetti che hanno posto in essere un'operazione che ha determinato una trasformazione aziendale. <p>Il termine finale scade il 28.2.2023; l'utilizzo del credito</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>d'imposta in compensazione nel modello F24 può però avvenire solo a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della ricevuta attestante il riconoscimento del credito d'imposta, a seguito della presentazione dell'autodichiarazione.</p>
15.9.2022	<p>Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF</p>	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 16.7.2022 al 31.8.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
15.9.2022	<p>Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d'imposta</p>	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 16.7.2022 al 31.8.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
15.9.2022	<p>Trasmissione dati acquisti dall'estero</p>	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>in Italia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.9.2022	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.
16.9.2022	Versamento rata saldo IVA 2021	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2021 (modello IVA 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.
16.9.2022	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2022; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.12.2022; • senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
16.9.2022	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2022; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 non è di almeno 500,00 euro.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.12.2022; • senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
16.9.2022	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2022.
21.9.2022	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2022	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.12.2022; • senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
21.9.2022	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2021; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2022. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
21.9.2022	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti IRES che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.</p>
21.9.2022	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
21.9.2022	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
21.9.2022	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 21.9.2022 versano il saldo relativo all'ul-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>timo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
21.9.2022	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 22.8.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se effettuato entro il 20.11.2022, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 20.11.2022 ed entro il 30.11.2023, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 22.8.2022 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2022, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 28.9.2022), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 28.9.2022 ed entro il 30.11.2023), oltre agli interessi legali.
22.9.2022	Domande agevolazioni imprese settore creativo	<p>Le imprese del settore creativo possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 10.00, le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di concessione di un contributo a fondo perduto per interventi di promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori; • utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia (www.invitalia.it), sezione "Fondo imprese creative". <p>Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
25.9.2022	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di agosto 2022, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> <p>Con l'art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di presentazione era stato differito entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.</p>
27.9.2022	Proroga regime agevolato per docenti e ricercatori	<p>I docenti e i ricercatori trasferitisi in Italia, già beneficiari al 31.12.2019 del regime agevolato di cui all'art. 44 del DL 78/2010, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta 2021, per esercitare la facoltà di prolungare la durata del regime agevolato che si è concluso entro il 31.12.2021, in presenza delle previste condizioni.</p> <p>Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l'applicazione dell'agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta.</p>
28.9.2022	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.11.2023; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.9.2022	Presentazione	Le imprese devono presentare in via telematica all'A-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	domanda di regolarizzazione dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo	<p>genzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall'art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione; • direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16.12.2022, in unica soluzione; • oppure, ove possibile, in 3 rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 16.12.2022, il 16.12.2023 e il 16.12.2024, con applicazione degli interessi legali.
30.9.2022	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2022; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p> <p>Con l'art. 3 co. 1 del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122, il termine di presentazione è stato così differito, a regime, rispetto alla precedente scadenza del 16 settembre.</p>
30.9.2022	Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno	<p>I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento agli anni 2020 e 2021; • in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato; • utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.4.2022. <p>Il precedente termine del 30.6.2022 è stato così differito per effetto dell'art. 3 co. 6 del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122.</p>
30.9.2022	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata, se la prima rata è stata versata

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>entro il 30.6.2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.
30.9.2022	Presentazione domande credito d'imposta per le librerie	<p>Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero della Cultura; • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta; • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
30.9.2022	Presentazione domande credito d'imposta per le edicole	<p>Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici devono presentare, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • da redigersi sui modelli predisposti dal medesimo Dipartimento e corredata dalla documentazione richiesta; • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
30.9.2022	Comunicazione spese sanitarie	<p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2022; • ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2022 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
30.9.2022	Comunicazione spese veterinarie	<p>Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2022;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
30.9.2022	Presentazione modelli 730/2022 ad un professionista o CAF	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato); • unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). <p>Il modello 730/2022 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</p> <p>È possibile utilizzare il modello 730/2022 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</p>
30.9.2022	Presentazione modelli 730/2022 al sostituto d'imposta	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2022, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" già compilato; • unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).
30.9.2022	Presentazione diretta modelli 730/2022	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2022 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvalendosi della dichiarazione precompilata; • unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. <p>Il modello 730/2022 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma congiunta; • in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>effettuare i relativi conguagli.</p> <p>È inoltre possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare il modello 730/2022 avvalendosi di una persona di fiducia; • utilizzare il modello 730/2022 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
30.9.2022	Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dall'1.9.2022 al 30.9.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
30.9.2022	Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dall'1.9.2022 al 30.9.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2022	Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA	<p>Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2023.</p> <p>Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2024.</p>
30.9.2022	Rimborso IVA assolta all'estero	<p>I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IVA assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2021; • in via telematica.
30.9.2022	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti	<p>I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica; • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.
30.9.2022	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali	<p>I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza per ottenere il rimborso dell'IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia; • relativa all'anno 2021.
30.9.2022	"Remissione in bonis" per il cinque per mille IRPEF	<p>I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2021 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE. <p>Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), se non incluse nell'elenco permanente dei beneficiari, possono presentare la domanda di accreditamento, tramite il portale del RUNTS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 31.10.2022; • senza applicazione di sanzioni.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2022	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2022. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
30.9.2022	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2022.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2022 non sia complessivamente superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2022.</p>
30.9.2022	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati